Codice A1706B

D.D. 30 luglio 2021, n. 653

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 16 - Operazione 16.7.1, Azione 1: "Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne". Bando 1/2020 approvato con D.D. n. 434/A1706B del 6.7.2020, come modificato con D.D. n. 742/A1706B del 27.10.2020. Proroga del termine per la conclusione delle attività relative alla Fase 1. Modifica delle corrispondenti disp



ATTO DD 653/A1706B/2021

DEL 30/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1700A - AGRICOLTURA E CIBO A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 16 - Operazione 16.7.1, Azione 1: "Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne". Bando 1/2020 approvato con D.D. n. 434/A1706B del 6.7.2020, come modificato con D.D. n. 742/A1706B del 27.10.2020. Proroga del termine per la conclusione delle attività relative alla Fase 1. Modifica delle corrispondenti disposizioni del Bando.

Vista la D.G.R. n. 21–1040 del 21/2/2020 avente ad oggetto: "Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014 - 2020 - Approvazione degli indirizzi e disposizioni attuative dell'Operazione 16.7.1 - Azione 1 - "Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne". Integrazione alla DGR 18/10/2019 n. 10-396", con la quale sono stati approvati gli indirizzi e le disposizioni attuative per l'applicazione della Misura 16 Operazione 16.7.1, azione 1;

Vista la D.D. n. 434/A1706B del 6.7.2020, come modificata con D.D. n. 742/A1706B del 27.10.2020, con la quale è stato approvato il Bando 1/2020 riferito alla Misura16 - operazione 16.7.1, Azione 1: "Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne" del PSR 2014-2020 (di seguito denominato "Bando"), il quale al Paragrafo 19 individua al 31 luglio 2021 il termine per la conclusione delle attività proprie della Fase 1;

Dato atto che, a valere su tale Bando, sono pervenute quattro domande di sostegno da parte delle quattro Aree interne cui era rivolto il Bando, ovvero:

- domanda n. 20201309547 presentata in data 27/11/2020 Area interna Valle Ossola;
- domanda n. 20201311568 presentata in data 19/2/2021 Area interna Valli Maira e Grana;
- domanda n. 20201311550 presentata in data 19/2/2021 Area interna Valli di Lanzo;
- domanda n. 20201311576 presentata in data 22/2/2021 Area interna Valle Bormida.

Rilevato che, come si evince dai verbali agli atti del Settore, l'istruttoria prevista dal Paragrafo 15 del Bando per la valutazione delle domande di sostegno ritenute ammissibili è tuttora in corso, anche a causa dei tempi occorrenti e occorsi per pervenire alla più coerente articolazione degli Studi di fattibilità presentati, presupposto indispensabile per impostare correttamente tutte le successive attività, anche riferite alla prossima Fase 2 del Bando;

Dato atto, altresì, che tutte le Aree interne interessate hanno trasmesso al Settore competente richieste di proroga del termine fissato dal Paragrafo 19 del Bando per la realizzazione delle attività proprie della Fase 1, ed in particolare:

- Area interna Valle Ossola, con Nota Prot. n. 19817/A1706B del 22/7/2021;
- Area interna Valli Maira e Grana, con Nota Prot. n. 19990/A1706B del 23/7/2021;
- Area interna Valli di Lanzo, con Nota Prot. n. 20026/A1706B del 26/7/2021;
- Area interna Valle Bormida, con Nota Prot. n. 20180/A1706B del 27/7/2021;

Tenuto conto che l'individuazione di un termine stringente per la conclusione delle attività era collegata alla necessità di rispettare le tempistiche di rendicontazione dei fondi europei previste dal Regolamento (UE) 1303/2013, attività per le quali, tuttavia, il Regolamento (UE) 2220/2020 ha recentemente concesso due ulteriori annualità;

Valutato che la concessione di una proroga al termine originariamente fissato dal Bando, consentirà a tutti i beneficiari di ultimare le attività previste per la Fase 1 del Bando e ritenuto congruo individuare in tre mesi l'entità della proroga da concedere a tal fine, periodo massimo individuato dal Paragrafo 26 del Bando;

Valutato altresì di non computare tale proroga tra quelle richiedibili ai sensi del Paragrafo 26 del Bando, trattandosi di proroga da concedersi anche in relazione al protrarsi delle valutazioni istruttorie sopra menzionate;

## Ritenuto pertanto:

- di concedere la proroga richiesta, individuando quale termine ultimo per la conclusione delle attività proprie della Fase 1 del Bando il giorno 31/10/2021, e fissando al 31/12/2021 il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- di modificare conseguentemente il Bando in allegato alla D.D. n. 434/A1706B del 6.7.2020, come modificato con D.D. n. 742/A1706B del 27.10.2020, nel modo che segue:
- a. al Paragrafo 5, sostituendo le parole: "30/09/2021" con le seguenti parole: "31/12/2021" nella frase: "Le domande di sostegno relative alla Fase 2 del Bando possono essere presentate da ciascun Capofila una volta trasmessa la domanda di saldo del pagamento relativo alle attività realizzate nella Fase 1 del Bando, entro i termini che saranno individuati con atto del Responsabile del Procedimento, ed in ogni caso entro e non oltre il 30/09/2021.";
- b. al Paragrafo 19, sostituendo le parole: "31/07/2021" con le seguenti parole: "31/10/2021" nella frase: "Le attività finanziate devono essere concluse entro il 31/07/2021 e la relativa domanda di saldo del contributo deve essere trasmessa entro e non oltre 60 giorni dal termine previsto nello Studio, come individuato ai sensi del Paragrafo 10."
- c. al Paragrafo 20.1, sostituendo le parole: "30/09/2021" con le seguenti parole: "31/12/2021" negli impegni:
- "presentare la domanda di saldo del contributo ammesso per la Fase 1 del Bando entro il 30/09/2021;"
- "presentare la domanda di sostegno per la Fase 2 del bando entro il 30/9/2021 e la domanda di pagamento del saldo del sostegno previsto per la medesima Fase entro il 31/3/2023.";
- d. al Paragrafo 26, sostituendo le parole: "30/09/2021" con le seguenti parole: "31/12/2021" nella

- frase: "In ogni caso non possono essere concesse proroghe che, se autorizzate, non consentirebbero di terminare le attività in tempo utile alla presentazione della domanda di saldo entro il termine perentorio stabilito al 30/9/2021."
- e. al Paragrafo 27, sostituendo le parole: "30/09/2021" con le seguenti parole: "31/12/2021" al caso di decadenza "presentazione della domanda di saldo del contributo oltre il 30/09/2021;";
- f. al Paragrafo 30, sostituendo le parole: "30/09/2021" con le seguenti parole: "31/12/2021" nella frase: "La domanda potrà essere presentata una volta trasmessa la domanda di pagamento del saldo del contributo concesso per la Fase 1 del Bando e comunque entro il 30/9/2021."

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

## LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• "artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28.07.2008 e s.m.i.

## **DETERMINA**

Nell'ambito del Bando 1/2020 (Misura 16 - Operazione 16.7.1, Azione 1 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte: "Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne"), approvato con D.D. n. 434/A1706B del 6.7.2020, come modificato con D.D. n. 742/A1706B del27.10.2020), sulla base delle motivazioni espresse in premessa:

- di prorogare al 31/10/2021 il termine per la conclusione delle attività proprie della Fase 1 del Bando, fissando al 31/12/2021 il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo:
- di modificare conseguentemente il Bando in allegato alla D.D. n. 434/A1706B del 6.7.2020, come modificato con D.D. n. 742/A1706B del 27.10.2020, nel modo che segue:
- a. al Paragrafo 5, sostituendo le parole: "30/09/2021" con le seguenti parole: "31/12/2021" nella frase: "Le domande di sostegno relative alla Fase 2 del Bando possono essere presentate da ciascun Capofila una volta trasmessa la domanda di saldo del pagamento relativo alle attività realizzate nella Fase 1 del Bando, entro i termini che saranno individuati con atto del Responsabile del Procedimento, ed in ogni caso entro e non oltre il 30/09/2021.";
- b. al Paragrafo 19, sostituendo le parole: "31/07/2021" con le seguenti parole: "31/10/2021" nella frase: "Le attività finanziate devono essere concluse entro il 31/07/2021 e la relativa domanda di saldo del contributo deve essere trasmessa entro e non oltre 60 giorni dal termine previsto nello Studio, come individuato ai sensi del Paragrafo 10."
- c. al Paragrafo 20.1, sostituendo le parole: "30/09/2021" con le seguenti parole: "31/12/2021" negli impegni:
- "presentare la domanda di saldo del contributo ammesso per la Fase 1 del Bando entro il 30/09/2021:"
- "presentare la domanda di sostegno per la Fase 2 del bando entro il 30/9/2021 e la domanda di pagamento del saldo del sostegno previsto per la medesima Fase entro il 31/3/2023.";
- d. al Paragrafo 26, sostituendo le parole: "30/09/2021" con le seguenti parole: "31/12/2021" nella frase: "In ogni caso non possono essere concesse proroghe che, se autorizzate, non

- consentirebbero di terminare le attività in tempo utile alla presentazione della domanda di saldo entro il termine perentorio stabilito al 30/9/2021."
- e. al Paragrafo 27, sostituendo le parole: "30/09/2021" con le seguenti parole: "31/12/2021" al caso di decadenza "presentazione della domanda di saldo del contributo oltre il 30/09/2021;";
- f. al Paragrafo 30, sostituendo le parole: "30/09/2021" con le seguenti parole: "31/12/2021" nella frase: "La domanda potrà essere presentata una volta trasmessa la domanda di pagamento del saldo del contributo concesso per la Fase 1 del Bando e comunque entro il 30/9/2021."
- di dare comunicazione di tali modifiche a tutte le Aree interne partecipanti al Bando.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)

Firmato digitalmente da Elena Russo